



Verbale di Riunione Straordinaria del Consiglio Nazionale

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di Dicembre, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio nazionale AMi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Dr.ssa Miceli Maria Gabriella, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Fronda Paolo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Esecutivo ha ritenuto necessario riunire il Consiglio Nazionale per modificare lo statuto sociale, così come richiesto dal MIMIT ex MISE, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di modificare ed aggiornare alcuni articoli.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura il Consiglio Nazionale è chiamato alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Il Consiglio Nazionale, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Registrato
ad Agrigento
al N. 3
Serie 4
il 07-01-2026
verificato € 200,00
1

Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMi"



Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

L'associazione denominata "AMi" è costituita quale associazione di professionisti che esercitano l'attività di amministratori di beni immobili, condomini, e patrimoni immobiliari in genere, in proprio e per conto terzi. L'associazione "AMi" ha sede legale in 92014 Porto Empedocle (AG), Via Roma n° 63

Articolo 2 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "AMi" ha struttura unitaria ed è organizzata e articolata sul territorio dello Stato italiano per mezzo di delegazioni provinciali nonché sul territorio dei Paesi dell'Unione europea. È autonoma, apartitica, senza scopo di lucro e ha durata illimitata.

Articolo 3 – NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

"AMi" è un'associazione di professionisti e vi aderiscono coloro che esercitano, a carattere continuativo, l'attività di amministratore immobiliare. Gli scopi, indicati ai successivi commi del presente articolo, sono tali da conferire a "AMi" natura anche sindacale. "AMi" può aderire a confederazioni, enti, associazioni, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari.

"AMi" persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) compiere quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli iscritti;
- b) verificare periodicamente, secondo le previsioni delle norme giuridiche vigenti in materia, la professionalità degli stessi;
- c) verificare il rispetto da parte dei soci del codice di condotta (vedi allegato B) e adottare le eventuali misure disciplinari;
- d) promuovere, in collaborazione con le organizzazioni territoriali, in base ad accordi tra i rispettivi organi direttivi, corsi di preparazione e di aggiornamento nelle materie giuridiche, economiche e tecniche connesse all'attività professionale degli associati;
- e) rilasciare agli iscritti un attestato, nel rispetto del regolamento dei crediti formativi, in ordine al possesso dei requisiti professionali e all'aggiornamento professionale nello svolgimento dell'attività;
- f) rilasciare, a richiesta degli interessati e per il tramite del Centro Studi e Formazione all'uopo istituito, pareri in relazione a quesiti da essi posti e strettamente connessi alla loro attività;
- g) organizzare manifestazioni, convegni e dibattiti su materie e questioni attinenti all'attività professionale sotto i vari profili;
- h) promuovere l'istituzione di una cassa di previdenza per amministratori di immobili o concludere allo scopo accordi con istituti previdenziali già esistenti;
- i) promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la professione di amministratore immobiliare, in campo culturale, previdenziale, assistenziale ed associativo conformemente ai principi delle direttive dell'Unione europea;

- l) organizzare attività ricreative e culturali in senso lato finalizzate ad incentivare lo spirito associativo;
- m) stipulare i contratti e gli accordi collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli amministratori condominiali ed immobiliari;
- n) porsi come punto di riferimento delle istituzioni sia nazionali che europee;
- o) istituire speciali elenchi per giovani amministratori e praticanti;
- p) promuovere l'avviamento e la formazione dei dipendenti dei propri associati.

Articolo 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono rivestire la qualità di socio di "AMi" tutte le persone fisiche o giuridiche che accettano incondizionatamente e si impegnano ad osservare le norme, gli obblighi e le statuizioni contenute:

- a) nello statuto;
- b) nel regolamento di attuazione allegato al presente Statuto come allegato "A" di cui forma parte integrante ed essenziale;
- c) nel codice di condotta allegato al presente statuto come allegato "B" di cui forma parte integrante ed essenziale.

Costituisce del pari condizione essenziale la disponibilità dell'associato a dare il proprio contributo sia finanziario che in termini di attività e collaborazione per il perseguimento degli scopi dell'associazione. L'associato è tenuto a versare una quota associativa, come da Regolamento di attuazione. La quota non è trasmissibile, fatta eccezione per trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione. Per essere ammessi e per conservare la qualità di socio è necessario il costante possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione.

La quota associativa dovrà essere versata a partire dal primo gennaio di ogni anno e non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso

Sono previste tre categorie di soci: fondatori, ordinari e onorari,

Associati Onorari:

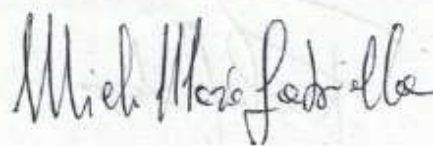
coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio nel campo legislativo, accademico e professionale in materia civile, amministrativa, fiscale e tributaria, accettino di far parte dell'Associazione su invito del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi associativi e non hanno diritto di voto. Sono Associati di diritto coloro che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale.

Associati Ordinari:

- 1) siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti non solo dal regolamento ma anche dallo statuto o dal codice deontologico;
- 2) abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la stessa sia stata favorevolmente accolta dal consiglio Direttivo Nazionale.

Gli associati ordinari

- a) partecipano alle attività promosse dall'associazione;

b) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;

c) Sono associati qualificati; i soci che hanno i requisiti per l'ottenimento dell'Attestato ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni;
- 3) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art 3 del regolamento;
- 4) per espulsione;
- 5) per morosità nel pagamento della quota associativa con le modalità e gli ulteriori effetti di cui al regolamento di attuazione.

Articolo 6 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Oltre ai requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente, costituisce requisito essenziale per l'iscrizione e la permanenza a "Ami" l'avere già il titolo di amministratore, lo svolgimento di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività diretta alla formazione periodica e all'aggiornamento in tutte le materie che siano di interesse per l'attività di amministrazione di condomini e immobili. Le modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione e per la verifica dello svolgimento stesso da parte degli iscritti e le conseguenze per l'inosservanza dell'obbligo sono previste dall'art. 5 del regolamento di attuazione.

Articolo 7 - CODICE DI CONDOTTA E DOVERI VERSO GLI UTENTI

Gli obblighi deontologici e i doveri degli associati "Ami" verso gli utenti sono disciplinati dal codice di condotta allegato al presente statuto (allegato "B").

Articolo 8 - VIOLAZIONI DI OBBLIGHI NEI RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE E CON GLI ASSOCIATI - SANZIONI DISCIPLINARI

L'associato che violi lo statuto, il regolamento, o non assolva ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto stesso, sarà sottoposto a procedimento disciplinare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Possono essere inflitte le seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione:

- a) ammonimento scritto;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) decadenza dalla carica;



e) espulsione.

Articolo 9 - SPORTELLO DEL CONSUMATORE

Nel quadro degli strumenti di garanzia a tutela dell'utente-consumatore committente delle prestazioni degli associati a "Ami", è attivato - presso la sede nazionale di "Ami" - lo sportello del consumatore previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 4/2013 e successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni, come analiticamente disciplinato dal regolamento di attuazione del presente statuto.

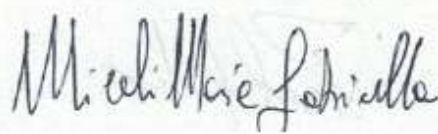
Articolo 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi nazionali dell'associazione:

- il congresso nazionale dei delegati;
- il consiglio nazionale;
- il comitato esecutivo;
- il presidente nazionale;
- i vice presidenti;
- il segretario nazionale;
- il tesoriere nazionale;
- il collegio probiviri nazionale;
- il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- il presidente del centro studi e formazione.

Sono organi delle delegazioni provinciali:

- l'assemblea;
- il consiglio di delegazione;
- il presidente di delegazione;
- il vice presidente;
- il segretario di delegazione;
- il tesoriere di delegazione;
- il consiglio provinciale dei probiviri
- il presidente del centro studi e formazione della delegazione.





Articolo 11 - IL CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il congresso nazionale dei delegati è il massimo organo collegiale dell'associazione. Ad esso compete l'elaborazione della linea politica, economica e organizzativa dell'associazione stessa, nonché l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto. Il congresso adotta ogni decisione da assumere ai sensi dell'art. 36 dello statuto in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE

Il congresso nazionale dei delegati viene convocato dal presidente nazionale in via ordinaria una volta ogni 5 (cinque) anni, entro il 31 (trentuno) ottobre e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta rivolta al presidente nazionale almeno 1/3 dei presidenti delle delegazioni provinciali. La convocazione del congresso deve avvenire con le modalità e nelle forme previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 13 – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E VOTAZIONI

Il congresso nazionale dei delegati è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. Il congresso nazionale dei delegati è composto da:

- soci fondatori iscritti all'associazione;
- presidente nazionale;
- i vicepresidenti;
- presidenti nazionali onorari;
- presidenti di delegazioni provinciali;
- delegati eletti nelle rispettive assemblee di delegazioni, in ragione di un delegato ogni quattro associati della delegazione in regola con le quote di iscrizione;
- consiglieri nazionali eletti dal congresso precedente;
- direttore responsabile della rivista, se è iscritto a "AMi";
- presidente centro studi e formazione.

Hanno diritto al voto:

- 1) Soci fondatori, 2) Presidente nazionale, 3) Vice presidenti nazionali; 4) Presidenti di delegazioni, 5) Delegati eletti nelle rispettive delegazioni in ragione di un delegato ogni tre associati della delegazione in regola con le quote di iscrizione, 6) Presidente nazionale centro studi e formazione,

Hanno diritto a intervenire alle riunioni senza diritto di voto:

- a) i presidenti nazionali onorari;
- b) il direttore responsabile della rivista, se non è iscritto a "Ami";
- c) Presidenti centro studi e formazione di delegazione

Ogni membro del congresso, avente diritto di voto, può essere portatore di tre deleghe. Si precisa che il Presidente del centro studi e formazione può delegare il Presidente della delegazione o un membro del direttivo della stessa delegazione, come il Presidente della delegazione può delegare il Presidente del centro studi e formazione ed avere pertanto diritto di voto come sopra detto. Per l'esercizio del diritto di voto, agli effetti congressuali, occorre essere in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto a partecipare al congresso nazionale dei delegati, di prendere la parola, ma non ha diritto di voto.

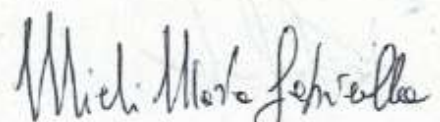
I quorum dichiarati all'inizio dal presidente del congresso restano fissi per tutta la durata del congresso stesso. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

Le modifiche allo statuto devono essere approvate con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, mentre lo scioglimento dell'associazione è deliberato con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti del congresso nazionale ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il congresso ha le seguenti attribuzioni:

- 1) stabilire le linee programmatiche della politica associativa;
- 2) approvare le modifiche allo statuto proposte dal consiglio nazionale;
- 3) proporre al consiglio le modifiche e le integrazioni da apportare al regolamento di attuazione;
- 4) eleggere:
 - il presidente nazionale;
 - i vicepresidenti nazionali;
 - il segretario nazionale;
 - il tesoriere nazionale;
 - il presidente centro studi e formazione nazionale
 - i componenti elettivi del collegio nazionale dei probiviri;
 - i componenti del collegio dei revisori dei conti.



Si precisa che i vicepresidenti di zona potranno essere eletti due dal congresso nazionale ed uno a discrezione del Presidente nazionale.

Articolo 15 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

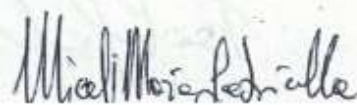
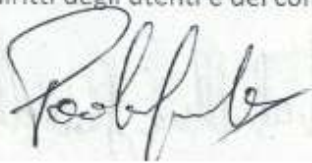
Il consiglio nazionale è composto da:

- presidente nazionale;
- vice presidenti nazionali;
- segretario nazionale;
- tesoriere nazionale;
- presidenti di delegazioni provinciali;
- soci fondatori se iscritti;
- presidenti nazionali onorari;
- ex presidenti se iscritti;
- direttore responsabile della rivista nazionale;
- presidente centro studi e formazione nazionale;
- consiglieri onorari.

Articolo 16 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale:

- a) applica gli indirizzi programmatici e politici fissati dal congresso, vigila sulla attuazione degli stessi da parte degli altri organi e propone ulteriori indirizzi che dovessero risultare opportuni ed utili in base all'evoluzione delle normative o delle esigenze operative dell'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed attua sotto la propria responsabilità i relativi adempimenti fiscali e amministrativi;
- c) esercita, in caso di necessità e salva ratifica da parte del congresso, i poteri di straordinaria amministrazione della associazione;
- d) propone, al congresso nazionale dei delegati, eventuali modifiche da apportare allo statuto; le proposte di modifica devono essere approvate, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto al consiglio nazionale;
- e) approva, modifica e integra il regolamento di attuazione dello statuto e il codice di condotta nel rispetto delle norme statutarie e della legge vigente sempre ispirandosi alle esigenze di trasparenza e di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. In ogni caso, il consiglio nazionale non può attribuire né distribuire agli



associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione né fondi di riserva o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 17 - CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONE E DECADENZA

Il consiglio nazionale è convocato dal presidente nazionale. Il presidente nazionale deve, altresì, convocare il consiglio nazionale quando ciò gli sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti aventi diritto di voto o da almeno cinque presidenti di delegazione provinciale. Il presidente nazionale stabilisce l'ordine del giorno fissando gli argomenti su cui deliberare, tenendo conto delle eventuali indicazioni e delle richieste pervenutegli. Nell'ordine del giorno saranno indicati luogo, data ed ora della riunione. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale di "Ami" o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente vicario. Il segretario nazionale svolge la funzione di segretario dei lavori del consiglio e ne redige il verbale sotto la direzione del presidente. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate a cura del segretario nazionale a tutti i componenti del consiglio stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla riunione tramite fax, e-mail o mezzo equipollente.

Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è composto da:

- il presidente nazionale;
- i vice presidenti nazionali;
- il segretario nazionale;
- il tesoriere nazionale;
- il presidente nazionale del centro studi e formazione.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente nazionale il quale provvederà alla sua convocazione tempestivamente dopo il congresso nazionale dei delegati stabilendo l'ordine del giorno e fissando gli argomenti su cui deliberare, luogo, data e ora della riunione. Il segretario nazionale ha la funzione di segretario dell'assemblea e ne redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il comitato esecutivo è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. Il voto del presidente prevale in caso di parità.



Articolo 19 - ATTRIBUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo:

- a) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo con indicazione specifica dei capitoli di spesa da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
- b) attua gli indirizzi programmatici, politici, strategici in base a quanto deliberato dall'assemblea congressuale e dal consiglio nazionale;
- c) predispone i preventivi di spesa nell'ambito dei singoli settori da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo nazionale;
- d) delibera in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- e) delibera in ordine all'assunzione dei dirigenti e dei dipendenti dell'associazione e alla cessazione dei relativi rapporti e verifica le modalità contrattuali di eventuali rapporti con consulenti esterni;
- f) ha competenza residuale su tutto ciò che non sia di competenza del consiglio nazionale e degli altri organi dell'associazione;
- g) predispone il testo del regolamento di attuazione dello statuto e delle modifiche o integrazioni che dovessero essere ritenuti necessari per la migliore operatività di "Ami", da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale.
- h) delibera sulla nomina del Comunicatore ed addetto stampa a livello nazionale che avrà anche il compito della gestione del sito nazionale.

Qualora si tratti di questioni afferenti alla formazione e l'aggiornamento dei soci deve essere preventivamente richiesto il parere del Centro Studi e Formazione.

Articolo 20 - PRESIDENTE NAZIONALE E VICE PRESIDENTI

Il presidente nazionale è eletto dal congresso nazionale dei delegati e deve essere designato tra soggetti iscritti all'associazione da almeno quattro anni. Al presidente, oltre agli altri eventualmente conferitigli dal consiglio o dal congresso, sono attribuiti i seguenti poteri:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nominando avvocati e procuratori alle liti;
- attua, per quanto di sua competenza per statuto o per decisione del congresso o del consiglio, le delibere congressuali e le scelte del consiglio nazionale;
- presiede al perseguimento degli indirizzi politici dell'associazione;
- cura i rapporti con organismi esterni, istituzionali, politici e/o amministrativi, e/o sindacali nonché con qualunque altra organizzazione la cui attività sia utile al perseguimento degli scopi associativi e propone agli organi direttivi iniziative e programmi legislativi a tutela e difesa della categoria nel rispetto degli indirizzi congressuali e/o del consiglio nazionale;



- nell'ambito dei propri poteri, verifica l'attività dei singoli componenti del comitato esecutivo, con potere di proporre al consiglio nazionale motivata sfiducia nei confronti del singolo componente;
- nomina il presidente del centro studi e formazione e incarica eventuali addetti stampa;
- sotto la propria responsabilità può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione; qualora detti incarichi prevedano compensi dovranno essere sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo;
- è competente per tutto quanto non sia di specifica attribuzione del comitato esecutivo e degli altri organi dell'associazione;
- pone in esecuzione tutte le delibere del comitato esecutivo che non attengano ad attribuzioni, competenze ed obblighi specifici dei singoli componenti del comitato esecutivo medesimo.

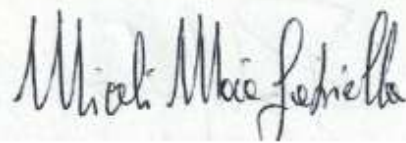
In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito da uno dei vice presidenti. Presiede il consiglio nazionale, anche mediante delega ad uno dei vice presidenti nazionali. Provvede alla sospensione o alla espulsione degli associati su proposta del collegio nazionale dei probiviri o per altri gravi motivi. Può commissariare, per gravi motivi, sentito il comitato esecutivo, per un periodo che non può superare un anno, le delegazioni provinciali. La costituzione di una delegazione può essere effettuata in caso di particolare urgenza dal presidente nazionale senza la preventiva delibera del consiglio, ma, in tal caso, dovrà essere ratificata da quest'ultimo nella prima riunione successiva alla costituzione della stessa. Può delegare, oltre il vicario e i vice presidenti, altri componenti del comitato esecutivo e, per casi particolari, qualsiasi associato. Può convocare direttamente le assemblee delle delegazioni provinciali.

Uno dei vice presidenti nazionali sostituisce il presidente nazionale in tutti i casi in cui questi lo deleghi. Ove, per qualsiasi ragione, il presidente nazionale non possa svolgere le proprie funzioni per grave impedimento oppure venga a mancare, uno dei vice presidenti nazionali ne assume le funzioni fino a nomina del nuovo presidente nazionale.

Articolo 21 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il segretario nazionale è eletto in via ordinaria in sede di congresso nazionale dei delegati. Il segretario ha i seguenti compiti:

- a) controlla che a livello locale vengano attuate le disposizioni statutarie e quelle del comitato esecutivo e del consiglio nazionale;
- b) attua, per quanto di sua competenza, e su indicazioni del presidente, le decisioni del consiglio nazionale e del comitato esecutivo;
- c) cura l'organizzazione interna della sede nazionale dell'associazione, nonché la gestione operativa del personale dipendente;
- d) sovrintende al regolare funzionamento degli uffici delle sedi periferiche dell'associazione;
- e) partecipa alle riunioni del consiglio e del comitato e ne redige i verbali;
- f) aggiorna annualmente l'elenco degli iscritti;
- g) verifica l'aggiornamento professionale degli iscritti attraverso il raggiungimento dei crediti formativi minimi previsti.

Articolo 22 - IL TESORIERE NAZIONALE

Il tesoriere nazionale è eletto dal congresso nazionale dei delegati. Oltre a svolgere gli altri compiti eventualmente attribuitigli dal presente statuto:

- a) cura la gestione economica dell'associazione, vigilando su ricavi e spese;
- b) fornisce al comitato esecutivo informazioni dettagliate sulla consistenza di cassa, sulle previsioni di spesa e di incasso;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo in forma analitica sotto la supervisione e la diretta responsabilità del presidente nazionale;
- d) cura le modalità del tesseramento nonché la riscossione delle quote associative e procede alla compilazione degli elenchi regionali degli iscritti, che mette a disposizione della segreteria nazionale;
- e) tiene i contatti con le delegazioni provinciali e i rispettivi tesorieri;
- f) ha potere di firma di atti di amministrazione congiuntamente al presidente nazionale o ad un suo delegato nominato all'interno del comitato esecutivo;
- g) potrà essere riconosciuto al tesoriere nazionale un potere di firma disgiunto che verrà regolamentato secondo modalità e termini decisi dal consiglio nazionale
- h) provvede al versamento dei ristorni delle quote spettanti alle delegazioni provinciali.

Articolo 23 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il collegio nazionale dei probiviri è l'organo di controllo dell'operato degli associati e dei dirigenti al fine di assicurare un'efficace tutela degli utenti e dei consumatori, nonché degli altri associati e dell'associazione. Il collegio dei probiviri si compone di una sezione:

Alla sezione è attribuita la funzione del controllo del rispetto del codice di condotta da parte dei professionisti iscritti a "Ami" nei confronti degli utenti consumatori, nonché dell'accertamento delle violazioni sotto il profilo deontologico verso l'associazione e verso gli altri iscritti, nonché vigilare sull'osservanza degli iscritti e sugli obblighi di formazione periodica e sulla permanenza, in capo ad essi, degli altri requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, accertando l'eventuale venir meno dei requisiti stessi e adottando le relative sanzioni previste dal precedente art. 8. La sezione si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Dei tre membri effettivi due devono essere associati che non ricoprano cariche direttive mentre il terzo che avrà funzione di Presidente della Sezione dovrà essere un soggetto estraneo alla associazione designato per sorteggio effettuato dal segretario nazionale in un'apposita riunione del consiglio nazionale, fra tre nominativi indicati da Ordini Professionali, consigli e/o Collegi professionali. Dei due supplenti uno deve essere un associato che non rivesta cariche associative, l'altro dovrà essere scelto dal Presidente del Collegio tra soggetti estranei all'associazione esperti in materie di amministrazione condominiale.



Le attribuzioni e il funzionamento del collegio dei probiviri sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Il collegio dei probiviri sarà nominato solo in occasione di determinate controversie con gli associati da parte del Comitato esecutivo ed in mancanza di un eventuale costituzione sarà il Comitato esecutivo a valutare le problematiche attinenti agli associati.

Articolo 24 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio nazionale. Il collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti. Fra i componenti effettivi viene eletto il presidente e le decisioni vengono assunte a maggioranza. Le mansioni del collegio dei revisori dei conti vengono demandate al regolamento di attuazione.

Il collegio dei revisori dei conti sarà nominato solo in occasione di determinate controversie con gli associati da parte del Comitato esecutivo ed in mancanza di un eventuale costituzione sarà il Comitato esecutivo a valutare le problematiche attinenti.

Articolo 25 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE NAZIONALE

Il centro studi e formazione nazionale coordina tutte le attività culturali e scientifiche dell'associazione. Il centro studi e formazione predispone e coordina i programmi dei corsi su tutto il territorio nazionale, determinandone la durata e contenuti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle delegazioni provinciali, le quali sono competenti limitatamente a materie e argomenti di studio particolari, individuati sulla base di specifiche peculiarità locali. La composizione, la struttura e le attribuzioni del centro studi e formazione nazionale sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Articolo 26 - L'ASSEMBLEA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE E SUA COSTITUZIONE

La delegazione si intende costituita con un minimo di tre iscritti che rivestiranno la qualità di associati AMI. In ogni provincia in cui sono presenti almeno tre iscritti si riunisce, la prima volta anche su iniziativa di un singolo socio, l'assemblea degli iscritti della delegazione provinciale che provvederà ad eleggere il consiglio di delegazione costituito da un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di quindici. Successivamente l'assemblea degli iscritti della delegazione si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del consuntivo e per l'approvazione del preventivo e della quota associativa relativa all'esercizio successivo nonché per tutte le attribuzioni previste dall'art 27. L'assemblea si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente e/o il consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità o ne venga fatta richiesta da un terzo degli associati per particolari ragioni. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Il presidente della delegazione, senza ritardo e comunque nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'assemblea, deve trasmettere alla segreteria nazionale copia del bilancio preventivo e consuntivo nonché il verbale delle delibere assunte. Delle convocazioni delle assemblee deve essere data



comunicazione al presidente nazionale, il quale potrà intervenire personalmente o tramite delegato. Tutte le deliberazioni saranno valide con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare. Nel caso in cui il presidente provinciale non adempia a quanto richiestogli verrà deferito al collegio nazionale probiviri per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 27 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Sono conferite all'assemblea le seguenti attribuzioni:

- a) elegge i componenti del consiglio direttivo della delegazione provinciale;
- b) elegge i delegati al congresso nazionale;
- c) discute e delibera sulle attività e i programmi del consiglio;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo nell'ambito della propria autonomia amministrativa e fiscale;
- e) determina, su proposta del consiglio di delegazione e tenendo conto delle indicazioni del consiglio nazionale, la misura degli eventuali contributi straordinari rispetto alla quota di iscrizione fissata in sede nazionale.

Articolo 28 - IL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

Il consiglio attua in sede locale gli indirizzi della politica associativa. Il consiglio di delegazione:

- a) elegge, per la durata di cinque anni, il presidente provinciale, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere che in caso di un numero di iscritti inferiore a 4 potrà essere ricoperto temporaneamente dal Presidente, i revisori dei conti e i componenti elettivi del collegio provinciale dei probiviri;
- b) promuove autonomamente in sede locale, nell'ambito dei suddetti indirizzi generali, iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) dà esecuzione alle delibere assembleari;
- d) delibera sulla richiesta di nuove iscrizioni;
- e) designa il presidente del centro studi e formazione provinciale, il cui nominativo dovrà essere comunicato, senza indugio, dal segretario provinciale al presidente del centro studi nazionale;
- f) nomina commissioni di studio e di lavoro per problemi tecnici, legali e tributari.



Forlunato

Med. More. Sebrilla

Articolo 29 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI DELEGAZIONE

Il presidente di delegazione presiede il consiglio di delegazione, ha la rappresentanza della sede di delegazione e attua le delibere degli organi dell'associazione nazionale e di delegazione. Il presidente di delegazione provvede alla gestione della sede ed è l'unico responsabile delle attività associative. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento, dimissione e sospensione. Il presidente della delegazione convoca, almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del congresso nazionale, un'assemblea di delegazione con all'ordine del giorno la nomina dei delegati effettivi e supplenti che parteciperanno, con diritto di voto, al congresso nazionale.

Articolo 30 - SEGRETARIO DI DELEGAZIONE

Il Segretario di delegazione è nominato dall'assemblea tra gli iscritti. Il segretario di delegazione cura la parte organizzativa dell'associazione ed esegue le direttive del presidente informando i soci e la sede nazionale. Tiene i rapporti con il segretario nazionale e lo informa costantemente sulla situazione organizzativa e sul numero degli iscritti della delegazione.

Articolo 31 - TESORIERE DI DELEGAZIONE

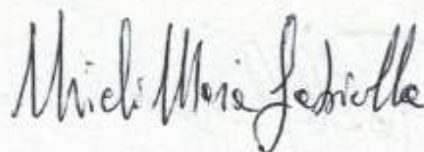
Il tesoriere di delegazione è nominato dall'assemblea fra gli associati della delegazione. Egli sovrintende alla gestione finanziaria, predispone il consuntivo e i preventivi e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Tiene i rapporti con il tesoriere nazionale informandolo periodicamente sulla situazione economica della delegazione.

Articolo 32 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROVINCIALE

Il centro studi e formazione provinciale promuove e organizza le attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti sia per quanto concerne i corsi per la formazione iniziale, sia per quanto attiene alla loro formazione periodica sulla base delle indicazioni e dei programmi predisposti dal centro studi nazionale. Tra i suoi componenti il collegio dei probiviri sceglie i commissari incaricati della valutazione della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti.

Articolo 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della delegazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, in coerenza con quanto previsto per "Ami" nazionale.



Articolo 34 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

Sono dirigenti: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Presidente Centro Studi e Formazione. Ogni incarico associativo è svolto dagli associati gratuitamente; è previsto solo il rimborso delle spese sostenute. Sono ammessi compensi solo se deliberati dal consiglio nazionale o se previsti, in via preventiva, nei bilanci annuali per quanto di pertinenza nazionale, e tale modalità è valida anche per le delegazioni provinciali.

Articolo 35 - CARICHE ASSOCIATIVE

I presidenti, i vice presidenti, i segretari, i tesoriere ed i presidenti centro studi e formazione sia a livello nazionale che di delegazione, non possono ricoprire cariche nelle organizzazioni della proprietà o degli inquilini. I presidenti, i vice presidenti, i segretari, i tesoriere ed i presidenti centro studi e formazione a livello nazionale possono ricoprire altra carica nell'associazione di delegazione laddove votati dagli associati. Tutte le cariche associative hanno la durata di cinque anni. Ogni associato può ricoprire la carica di presidente, segretario e tesoriere nazionale e di delegazione per non più di tre mandati consecutivi. Solo la carica di presidente nazionale risulta incompatibile con qualsiasi altra carica. I componenti del collegio nazionale e di delegazione dei probiviri e dei revisori dei conti non possono ricoprire alcuna altra carica in ambito associativo.

Articolo 36 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il congresso nazionale che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina i liquidatori, ne stabilisce i poteri e approva le norme secondo le quali il fondo comune deve essere destinato, osservate le disposizioni di legge. Per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Tutte le elezioni a qualsiasi carica associativa locale o nazionale si svolgono a scrutinio segreto.

II. Tutti gli associati hanno l'obbligo di astenersi allorché l'organo di cui eventualmente facciano parte debba deliberare su questioni riguardanti la propria persona e non verranno conteggiati ai fini della valutazione delle maggioranze prescritte.

III. Ogni organo dell'associazione potrà al proprio interno nominare commissioni anche ai fini disciplinari; gruppi di studio, stabilire regolamenti e mansionari interni, il tutto non in contrasto con le norme fissate dal presente statuto e sempre senza alcun onere aggiuntivo per l'associazione e nel rispetto dei principi fondanti della "Ami" e posti a base del presente statuto.



IV. Il consiglio nazionale è delegato a porre in atto tutti gli aggiustamenti formali dello statuto, derivanti dalle modifiche statutarie approvate, senza che questo costituisca motivo di variazione sostanziale delle norme dello statuto così come modificate con verbale notarile; è, altresì, delegato a deliberare gli eventuali regolamenti dell'associazione e di esecuzione dello Statuto, codice deontologico e di condotta.

V. Tutte le convocazioni in qualunque occasione ad assemblee, riunioni, comitati e per qualsivoglia organo collegiale, nel rispetto dei termini previsti, potranno essere effettuate a tramite fax, e-mail, o qualunque altro mezzo sempre che sia idoneo a dimostrare la ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

VI. Il presente statuto abroga espressamente il precedente ed entra in vigore dal momento della sua approvazione.

VII. Per quanto riguarda eventuali cariche statutarie non previste dal precedente statuto, solo in occasione del congresso nazionale che approva il nuovo statuto le candidature alle suddette cariche saranno accettate nei tempi e nei modi fissati dalla commissione elettorale.

